



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 1/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di agenti virali da Covid-19, inizialmente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, nonché con l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

Visto l'art. 85, comma 8 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento da remoto;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legge n. 228 del 2021, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6, e 8 bis del decreto legge n. 85 del 2020 n. 18;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 31 dicembre 2021, n. 341 con cui il Presidente della Corte dei conti ha evidenziato che le regole tecniche e operative in materia, tra l'altro, di svolgimento in videoconferenza delle adunanze continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e i relativi questionari;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Monteu da Po (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria inviata con nota n. 15125 del 30 settembre 2021 e la risposta pervenuta dall'Ente con nota n. 3774 del 18 novembre 2021 (protocollata in ingresso il 25 novembre 2021 con n. 21448);

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 2 dell'11 gennaio 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio anche dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute

nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1, 3, lett. e) e 8 bis, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 marzo 2022 con l'art. 16 del decreto legge n. 228 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge".

Al riguardo, con decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 31 dicembre 2021, n. 341 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che con riguardo all'esecuzione della pregressa deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE e dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2015, n. 266 dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Monteu da Po (To) (Ente con popolazione residente calcolata al 1° gennaio 2021 pari a 831 abitanti – fonte ISTAT) sono emerse alcune criticità di seguito esposte e formalmente segnalate all'Ente con nota n. 15125 del 30 settembre 2021 con allegata apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota n. 3774 del 18 novembre 2021 (protocollata in ingresso il 25 novembre 2021 con il n. 21448) a firma del Sindaco e con la quale è stato riportato il contenuto di una relazione a firma dell'allora Responsabile finanziario inviata anche a questa Sezione il 14 ottobre 2021 (protocollo di ingresso n. 19078)

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

1. Esecuzione della deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE

Si premette che per il Comune di Monteu da Po la Sezione ha già adottato la deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE, inviata all'Ente con nota n. 1207 del 31 gennaio 2020, con la quale, per i rendiconti degli anni 2017 e 2018, è stato accertato

- l'errato inserimento nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei dati relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli anni 2016 e 2017 nei rendiconti degli anni 2017 e 2018;
- per l'anno 2018, un peggioramento della capacità di riscossione delle entrate proprie dei titoli 1 e 3;
- per gli anni 2017 e 2018, la violazione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, pur in tendenziale miglioramento;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti.

In ordine al primo rilievo, nel rinviare a quanto esposto al punto 1. della menzionata deliberazione, si evidenzia che, a fronte degli errori rilevati, la Sezione disponeva la rettifica dei dati presenti nella BDAP per i rendiconti degli anni 2017 e 2018 al fine di assicurare la conformità dei dati inseriti rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare.

Dalla consultazione della BDAP è emerso che l'Ente non ha provveduto ad operare tali rettifiche dal momento che risultano ancora i dati errati.

In argomento l'Ente ha rappresentato che *"[l]a rettifica dei dati presenti in BDAP presupponeva un intervento della software house per la riapertura del rendiconto e la rielaborazione del file .xml da inserire sul portale. La deliberazione della Corte è arrivata poco prima dell'inizio del periodo di lockdown e dell'inizio della fase emergenziale da covid-19"*.

Viene poi rappresentato che l'attenzione della persona deputata a tale adempimento, *"assorbita da altri adempimenti cogenti"*, alla fine del periodo di lockdown e di lavoro agile, non si sarebbe *"più ricordata dell'adempimento"*.

Nel prendere atto di tale posizione la Sezione rileva che allo stato non è stata data esecuzione alla propria deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE nella parte in cui è stata disposta la rettifica nella BDAP dei dati riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli anni 2016 e 2017 nei rendiconti degli anni 2017 e 2018.

Sul punto, la Sezione osserva che tale rettifica non è da considerarsi un mero adempimento fine a sé stesso.

Si richiama, al riguardo, quanto affermato con la menzionata deliberazione nella parte in cui è stato evidenziato come la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, avente ad oggetto le linee guida per la revisione economico finanziaria dei rendiconti della gestione 2018 degli enti locali, abbia rimarcato l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, richiamando l'attenzione sul fatto che l'implementazione di tali banche dati non costituisce un mero adempimento per fini statistici. È stata inoltre evidenziata l'importanza di tali strumenti di monitoraggio e controllo, per i quali, peraltro, vengono impegnate ingenti risorse in quanto necessari ai fini del coordinamento della finanza pubblica per cui occorre disporre di informazioni precise, da porre alla base delle decisioni di politica finanziaria. La Sezione delle Autonomie, con la medesima deliberazione ha ricordato che *"[n]ella prospettiva dell'amministrazione digitale [...] l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari"*.

Viene poi specificato che *"[a]ll'organo di revisione [...] viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP – Bilanci Armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione"*.

Ciò posto, con riguardo alla rilevata inerzia nell'effettuare le rettifiche nella BDAP, la Sezione sollecita l'Ente a dare attuazione a quanto disposto con la deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE, raccomandando all'Organo di revisione di effettuare ogni conseguente verifica sulla corretta attuazione di tale adempimento.

2. Fondo anticipazione di liquidità (FAL)

Da un preliminare riscontro effettuato presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) è emerso che in data 27 maggio 2013 è stata concessa al Comune di Monteu da Po un'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 per l'importo complessivo di euro 106.251,66, corrispondente all'erogazione di due *tranches* pari ad euro 53.125,83 cadauna (rapporti n. G000000506/001 e n. G000000506/002).

Il debito residuo al 30 aprile 2021 ammonterebbe ad euro 73.413,58.

Al riguardo, nel Questionario per il rendiconto dell'anno 2019, l'Organo di revisione ha attestato che l'Ente non avrebbe ricevuto anticipazioni di liquidità ai sensi del richiamato decreto-legge (domanda n. 11 delle domande preliminari).

Dall'esame del prospetto riepilogativo della composizione del risultato di amministrazione non risultano accantonate risorse per il FAL.

In argomento si ricorda che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015 ha enunciato il seguente principio di diritto: "*[n]ei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che l'anticipazione di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio*".

Dall'applicazione di tale principio discende che l'omessa costituzione del FAL comporta un improprio ampliamento della capacità di spesa ed un'errata determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione, fino alla possibilità che emerga un disavanzo di amministrazione in caso di non adeguata capienza di quest'ultima quota.

Ferma restando la grave irregolarità contabile relativa al mancato accantonamento del FAL, quest'ultima ipotesi, nel caso specifico, non sembrerebbe integrarsi dal momento

che la quota disponibile del risultato di amministrazione dell'anno 2019 approvata dal Consiglio comunale è di euro 517.367,64.

Da un preliminare esame del rendiconto dell'anno 2020 emerge che anche per tale esercizio non risultano accantonamenti nel risultato di amministrazione per il FAL per cui vi è una quota disponibile di euro 471.478,54.

Al fine di chiarire tali criticità, a fronte di specifiche richieste, l'Amministrazione, nel precisare di essersi insediata nell'ottobre dell'anno 2020, ha fatto integrale rinvio ad una relazione redatta dall'allora Responsabile del servizio finanziario con la quale viene affermato "[i]l fondo anticipazioni di liquidità, stipulato nel 2013, era contabilizzato nel prospetto mutui elaborato dal software Giove-Sinope senza una reale distinzione dagli altri mutui contratti. In sede di redazione della relazione al rendiconto, pertanto, ho comunicato al revisore la non presenza di FAL". Al riguardo viene poi aggiunto che, non essendo stata rilevata la presenza di tali anticipazioni di liquidità, ne è stata omessa l'indicazione nell'avanzo accantonato.

L'Ente ha inoltre specificato di aver contabilizzato l'anticipazione di liquidità come un mutuo e che non ha fatto ricorso alla possibilità di utilizzare il FAL per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità come previsto dall'allora vigente art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (norma dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 4 del 28 gennaio 2020 ed i cui effetti sono stati dapprima disciplinati con l'art. 39 ter del decreto-legge n. 162 del 2019 ed ora con l'art. 52 del decreto-legge n. 73 del 2021).

La stessa Amministrazione, a fronte di quanto relazionato dal Responsabile del servizio finanziario *pro tempore*, ha infine rappresentato che *l'anticipazione di liquidità verrà stanziata nel titolo di spesa riguardante il rimborso prestiti come fondo, la cui economia confluirà nel risultato di amministrazione anno 2021, come quota accantonata ai sensi del d.lgs. 267/00 art. 187, in fase di rendicontazione*".

Nel prendere atto delle risposte fornite dall'Ente, la Sezione rileva, per i rendiconti degli anni 2019 e 2020, la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 atteso il mancato accantonamento del relativo fondo e la conseguente alterazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

Il tema della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, come in precedenza accennato, è stato affrontato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 33/2015/SEZUT/QMIG del 17 dicembre 2015 con la quale è stato richiamato il principio fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2015 da cui si ricava *"l'obbligo per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità di neutralizzarne gli effetti sulla spesa corrente e di competenza"*.

Al fine di inquadrare correttamente il contesto, la Sezione delle Autonomie si è soffermata sui principi enunciati con la sua precedente deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014 in ordine alla natura e alla funzione del prestito erogato dallo Stato, per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti.

Nello specifico, come confermato anche dalla richiamata sentenza costituzionale n. 181 del 2015, è stato evidenziato come il legislatore abbia introdotto una *“specifica forma di ‘anticipazione di liquidità’ avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa”*.

È stato, quindi, illustrato che *“[c]on tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza”*.

Viene poi specificato che *“[o]nde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell’anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente ‘sterilizzati’, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme rimosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge”*.

Nel decidere poi quale sia lo strumento di sterilizzazione da adottare per impedire che l’accertamento dell’anticipazione di liquidità possa generare un improprio ampliamento della capacità di spesa, la Sezione ha enunciato il richiamato principio, secondo cui *“[n]ei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui*

economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Il Comune di Monteu da Po ha riconosciuto di non aver effettuato la sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità mediante accantonamento nel risultato di amministrazione di apposito fondo pari all'importo della quota capitale di anticipazione ancora da restituire al 31 dicembre dell'anno a cui il rendiconto si riferisce.

La mancata costituzione del FAL ha comportato l'alterazione della quota disponibile del risultato di amministrazione che, per gli anni 2019 e 2020, è risultata di importo comunque superiore all'entità del debito residuo relativo all'anticipazione di liquidità da restituire alla CDP.

Infine, in ordine alla contabilizzazione del FAL, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sull'ora vigente art. 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73 del 2021 con il quale è stato previsto che *"[a] decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".*

Per effetto di tali norme, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2021, è stato modificato il punto 3.20.bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) prevedendo, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che *"gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106".*

Nel complesso, con riguardo all'accantonamento del FAL da parte del Comune di Monteu da Po, la Sezione rileva il mancato accantonamento di tale fondo nel risultato di

amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020, con conseguente alterazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Nel prendere atto della prospettata intenzione dell'Ente di sanare tale significativa irregolarità in sede di redazione del rendiconto dell'anno 2021, la Sezione ritiene che, al fine di ripristinare una rappresentazione veritiera e corretta della composizione del risultato di amministrazione si rende comunque necessario che l'Ente provveda, previa delibera consiliare, a rettificare il prospetto del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e ad effettuare il conseguente aggiornamento dei dati inseriti nella BDAP.

3. Verifica sul prospetto risorse accantonate (allegato a/1) ed equilibri di bilancio

Dall'esame del prospetto contabile *a.1) Elenco risorse accantonate* allegato al rendiconto dell'anno 2019 estratto dalla BDAP sono emerse una serie di incongruenze di seguito riepilogate.

Con riferimento agli *altri accantonamenti* il prospetto riporta l'importo di euro 1.235,56 quale risorsa accantonata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Detto importo, sommato a quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, determina una quota complessiva di accantonamenti per euro 143.098,37.

Tali dati non trovano coincidenza con il prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione dal quale emerge che l'importo complessivo degli accantonamenti è di euro 141.862,81, pari all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Non risultano altri accantonamenti.

Al riguardo l'Ente ha comunicato che l'importo di euro 1.235,56 è un refuso.

In ordine, invece, alla rappresentazione del FCDE si evidenzia che tale fondo è stato rappresentato nel seguente modo:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0	44.033,15	97.829,66	141.862,81

Il prospetto risulta compilato erroneamente.

In primo luogo, la colonna a) non riporta l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, pari ad euro 135.552,00.

Si evidenzia poi, che il punto 13.7.1 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 2011, nell'espone le modalità di compilazione dell'allegato a.1, afferma che "[u]na particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità: 1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce «Utilizzo del risultato di amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+)".

Dall'applicazione di tali indicazioni, fermi restando i valori da riportare nella prima e nell'ultima colonna, pari rispettivamente ad euro 135.552,00 e ad euro 141.862,81 e corrispondenti al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, tenendo conto dello stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 - programma 02) di euro 44.033,15, l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per l'importo di euro 6.310,81, sempre che l'importo della colonna b) sia effettivamente pari a zero.

Per la colonna d), invece, l'importo che si sarebbe dovuto indicare è pari a zero dal momento che l'incremento del fondo ha trovato copertura nello stanziamento di bilancio.

Tali errori si riverberano sul prospetto di verifica degli equilibri, compilato dall'Ente nel seguente modo:

W1) Risultato di competenza	128.608,37
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00
W2) Equilibrio di bilancio	128.608,37
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
W3) Equilibrio complessivo	128.608,37

Tale modalità di compilazione, di per sé, risulta errata dal momento che l'Ente non ha riportato i valori delle *risorse accantonate e stanziare nel bilancio dell'esercizio N* (che sulla base delle predette osservazioni dovrebbe essere pari a 6.310,81) con conseguente variazione in diminuzione dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3).

Al riguardo l'Ente ha riconosciuto l'errore rappresentando le difficoltà riconducibili alla recente introduzione di tale nuovo prospetto da allegare al rendiconto.

Ciò posto, la Sezione accerta l'errata compilazione dell'allegato a.1. al rendiconto ed il conseguente errore di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri. Al contempo, si rileva che l'entità dell'errore, nella sostanza, non è tale da comportare significative alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2019.

4. Rappresentazione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel prospetto di verifica degli equilibri

Il prospetto di verifica degli equilibri dell'anno 2019 sembrerebbe riportare errori analoghi a quelli accertati con la deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE con riferimento ai rendiconti degli anni 2017 e 2018.

In particolare, si rileva che nel *Questionario al rendiconto 2019* (cfr. *Parte II - Sezione I Risultati della Gestione Finanziaria*) l'Organo di revisione assevera l'applicazione al bilancio 2019 di una quota dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2018 pari ad euro 140.659,31, di cui euro 85.500,00 destinato a copertura di spesa di investimento ed euro 55.159,31 destinato a copertura di spesa corrente.

Tali dati non trovano corrispondenza con quelli riportati nel prospetto di "Verifica degli equilibri" del rendiconto dell'anno 2019, dove il risultato di competenza di parte corrente

(O1) è determinato mediante l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 40.308,15 e il risultato di competenza di parte capitale (Z1) è determinato mediante l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 100.351,16.

Al riguardo l'Ente ha comunicato che nell'anno 2019 l'avanzo di amministrazione è stato applicato per un totale di euro 140.659,31 con la seguente ripartizione:

SPESE DI INVESTIMENTO	85.500,00
SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	55.159,31
TOTALE UTILIZZO	140.659,31

Lo stesso Ente afferma che "[l]a discrasia rilevata nel prospetto di verifica degli equilibri deriva da un flag posizionato in maniera errata nel software di contabilità che ha indicato la spesa corrente non ripetitiva di €. 14.851,16 come spesa di investimento".

La Sezione, nel prendere atto di tale risposta, rileva l'errata compilazione del prospetto degli equilibri di bilancio anche per quest'ulteriore aspetto.

Al contempo, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di redigere i prospetti di rendiconto con maggiore diligenza, non devolvendone la compilazione ai soli software di contabilità le cui elaborazioni devono essere oggetto di accurata verifica.

Per altro verso, la Sezione richiama l'attenzione anche dell'Organo di revisione ad effettuare un più accurato controllo sulla corretta redazione dei documenti di bilancio da parte dell'Ente.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

- la mancata attuazione della deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE nella parte in cui è stata disposta la rettifica nella banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli anni 2016 e 2017 nei rendiconti degli anni 2017 e 2018;
- il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili;
- l'erronea compilazione del prospetto di verifica degli equilibri e dell'allegato a.1. al rendiconto per le voci relative agli altri accantonamenti e al fondo crediti di dubbia esigibilità nei termini indicati in motivazione (punto 3);
- l'erronea compilazione del prospetto di verifica degli equilibri per la non corretta rappresentazione delle quote di avanzo di amministrazione applicate al bilancio nei termini indicati in motivazione (punto 4),

DISPONE

Che l'Ente provveda:

- a dare attuazione a quanto disposto con la deliberazione n. 12/2020/SRCPIE/PRSE in ordine alla rettifica nella BDAP dei dati riguardanti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli anni 2016 e 2017 nei rendiconti degli anni 2017 e 2018, raccomandando all'Organo di revisione di effettuare ogni conseguente verifica sulla corretta attuazione di tale adempimento;
- a riapprovare il prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'anno 2020, previa corretta determinazione della quota da accantonare per il fondo anticipazione di liquidità;
- ad effettuare ogni conseguente variazione nella banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monteu da Po.

Se ne dispone, altresì, la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore
F.to Dott. Marco Mormando

Il Presidente
F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **14 gennaio 2022**

Il Funzionario Preposto
F.to Nicola Mendozza